

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 532

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E AD *INTERIM* DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(COLOMBO EMILIO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FERRARI AGGRADI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province,
nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale

Seduta del 15 ottobre 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione della finanza locale è caratterizzata da uno squilibrio tra le entrate e le spese correnti dovuto al diverso ritmo di espansione della spesa rispetto all'entrata.

Tale squilibrio viene colmato, come è noto, con contributi dello Stato e con l'assunzione di mutui a lungo termine con la Cassa depositi e prestiti e con altri Istituti finanziari.

Il problema ha formato oggetto, nella passata Legislatura, di un disegno di legge, di iniziativa governativa, (Atto Camera n. 4361) che non poté completare il suo *iter* legislativo.

Nella relazione premessa a quest'ultimo disegno di legge, in particolare, veniva posto in evidenza che « la difficile situazione, che impone ai comuni il ricorso frequente a mezzi di finanza straordinaria, mentre ha già suggerito l'azione in corso da parte degli Organi governativi, diretta ad imprimere un più equilibrato indirizzo alla politica della spesa dei comuni, richiede parallelamente l'attuazione di adeguate misure per risolvere i più

pressanti problemi del settore e, in generale, per ampliare le entrate comunali in rapporto alle esigenze del processo evolutivo delle comunità locali ».

Nella linea della ricordata direttiva si articola il presente disegno di legge, a base del quale è stato assunto il testo a suo tempo presentato al Parlamento, con le modifiche deliberate dal Comitato ristretto e dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera.

* * *

Il testo del provvedimento contiene disposizioni in materia di credito ai comuni e alle province (articoli 1, 2 e 3); disposizioni straordinarie in materia di finanza locale (articoli dal n. 4 al n. 8); provvidenze a sostegno delle finanze dei comuni e delle province (articoli dal n. 9 al n. 18); disposizioni in materia di imposte comunali di consumo (articoli dal n. 19 al n. 24) e disposizioni finanziarie (articoli 25 e 26).

* * *

Nella materia del credito ai comuni ed alle province il disegno di legge si articola in due parti: l'una (articolo 1) relativa alla sostituzione della seconda parte del libro secondo del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, riguardante la « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » della Cassa depositi e prestiti; l'altra (articolo 2) relativa alla istituzione presso la Cassa stessa dell'« Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Articolo 1: la « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » fu istituita con la legge 24 aprile 1898, n. 132, allo scopo di venire in aiuto al contante della Cassa depositi e prestiti, nei casi di importanti operazioni per le quali fosse opportuno attingere al mercato finanziario, raccogliendo fondi mediante emissione di cartelle.

Senonché, dopo un brillante esordio, l'attività della « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » andò gradatamente cessando (l'ultima emissione di cartelle venne effettuata nel 1942; le precedenti operazioni risalivano al 1908).

La ragione della successiva inattività della « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » deve principalmente ricercarsi nell'indirizzo di politica monetaria allora in atto e nella circostanza che con l'incrementarsi del risparmio postale, specie dopo l'istituzione dei buoni postali fruttiferi (anno 1924), la Cassa depositi e prestiti ebbe modo di far fronte in gran parte alle esigenze pur sempre crescenti degli enti ammessi al suo credito, senza dover ricorrere all'ausilio della Sezione stessa.

Sicché, mentre la legislazione sulla Cassa depositi e prestiti è venuta continuamente aggiornandosi per la necessità di adeguarsi alle pressanti esigenze dell'attività quotidiana, quella della « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » è rimasta presso a poco inalterata dalla data della sua istituzione.

Scopo delle proposte è, appunto, quello di allineare le norme che regolano l'attività della Sezione con quelle vigenti per la Cassa depositi e prestiti, tenendo conto di quanto in materia si pratica in tema di emissione di cartelle o di obbligazioni, in settori analoghi a quello della « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ».

Si illustrano, qui di seguito, le norme contenute negli articoli.

L'articolo 1 intende agevolare il reperimento di nuovi mezzi per fronteggiare la domanda sempre crescente dei mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali e per fornire agli Enti lo strumento per alleggerire il peso di mutui contratti con altri Istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario.

L'articolo 2 allinea, nella procedura, l'attività della Sezione autonoma a quella della Cassa depositi e prestiti. Così, si sostituisce il decreto ministeriale laddove una volta era stabilito il decreto reale, ora Presidenziale. Come conseguenza non è più previsto il parere del Consiglio di Stato né quello del Consiglio dei Ministri.

Tali complessi adempimenti non appaiono oggigiorno giustificati per delle operazioni che dovrebbero costituire un normale compito d'istituto per la « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » e che, comunque, vengono di solito effettuate da altri Enti senza alcuna altra disciplina, se non quella stabilita dalle norme che regolano in genere l'emissione di obbligazioni.

L'articolo 3 tende a conferire una certa elasticità al contenuto della norma contemplata dal vigente testo.

Non si può, infatti, *a priori* stabilire quelle che potranno essere le esigenze della « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » (sprovvista di fondo di dotazione) ed è opportuno che i tassi siano fissati autonomamente in relazione alle mutevoli situazioni.

L'articolo 4 estende la possibilità di impiego del fondo di riserva della Sezione, limitato fin qui praticamente ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad altri titoli sempre di primo ordine e di tutta sicurezza.

È noto, infatti, che non sempre è agevole o opportuno l'investimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Allargandosi il campo di azione, come è già stato fatto per la Cassa depositi e prestiti (cfr. legge 15 aprile 1965, n. 344) sono possibili scelte più convenienti, con vantaggio, il linea di principio, anche per il mercato finanziario, risultando gli investimenti più equamente ripartiti.

Dell'attuale articolo 5 viene solo eliminato il secondo comma, in quanto la materia della presentazione al Parlamento della situazione finanziaria è stata regolata *ex novo* dal regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, che resta vigente.

L'articolo 6 riproduce, opportunamente modificato, le disposizioni dell'articolo 7 vigente che disciplinano i prestiti effettuabili dalla « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ».

La rielaborazione di tali disposizioni nell'articolo 6 proposto è stata fatta al solo scopo di allineare le modalità e condizioni dei prestiti effettuabili dalla « Sezione autonoma di credito comunale e provinciale » a quelle della Cassa depositi e prestiti, contemplate da leggi generali e speciali. Una modifica di sostanza è, invece, quella che riguarda il compenso per le spese di amministrazione da corrisondersi alla Sezione dagli enti mutuatari.

Attualmente tale compenso è anelasticamente fissato *a priori* dalla legge in una percentuale dello 0,15 per cento del residuo capitale, che annualmente rimane a mutuo. L'ultimo comma dell'articolo 6 prevede, invece, che tale percentuale sia determinata dal Ministro del tesoro con i decreti di cui al precedente articolo 2. Non è, infatti, prudente per la gestione della Sezione la fissazione *a priori* di una percentuale del genere, valutabile con una accettabile approssimazione solo secondo i costi e le esigenze dei tempi in cui si concreta l'operazione di emissione delle cartelle.

In caso diverso potrebbe esporsi la gestione al rischio di risultati negativi.

L'articolo 7 proposto riproduce, opportunamente modificata, la materia del vigente articolo 9.

Sostanzialmente nessuna novità rispetto al vecchio testo. Si è solo meglio precisata la materia delle esenzioni tributarie, in analogia a quanto praticato per i titoli del debito pubblico, le cui disposizioni si applicano anche alle cartelle di credito comunale e provinciale.

Inoltre, la determinazione delle modalità di pagamento delle cedole di interesse e dei titoli sorteggiati è stata rinviata ai decreti ministeriali che regolano l'emissione delle cartelle, onde aver la possibilità di adeguarsi prontamente alle migliori tecniche ed esigenze del momento o alle particolari caratteristiche delle emissioni.

L'articolo 8 corrisponde all'articolo 10 vigente. È prevista peraltro la facoltà del Ministro del tesoro di derogare, con i decreti di cui all'articolo 2 precedente, alle norme del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, onde poter adeguare sollecitamente le norme di gestione alle tecniche più aggiornate.

L'articolo 9 riproduce esattamente la norma del vigente articolo 12.

Articolo 2: la istituzione della « Sezione autonoma di credito a breve termine » presso la Cassa depositi e prestiti è prevista, come già accennato, nell'articolo 2 del disegno di legge.

Le difficoltà economiche che i comuni e le province più disagiati incontrano nella loro attività di gestione sono aggravate dal ritardo che per molteplici ragioni si verifica nella realizzazione dei mutui a copertura dei *deficit* economici dei bilanci di previsione. Ciò comporta spesso per gli enti predetti la necessità di operazioni di pre-finanziamento contratte con ricorso al credito ordinario. L'onere di elevati interessi finisce così per aggravare ulteriormente la già difficile situazione economico-finanziaria degli enti stessi.

La proposta istituzione persegue lo scopo di facilitare agli enti locali più bisognosi il reperimento di fondi della specie e di ridurre, per quanto possibile, l'onere relativo.

Le norme riguardanti la sezione autonoma di che trattasi vengono inserite nel testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti, le altre gestioni e sezioni ad essa annesse, e del quale formeranno la parte terza del libro secondo.

La materia è suddivisa in articoli.

L'articolo 1 stabilisce che tale sezione è retta dagli stessi organi della Cassa depositi e prestiti, e che alla medesima si estendono, in quanto applicabili, le norme della Cassa stessa.

L'articolo 2 prevede che la durata della anticipazione non può eccedere 24 mesi.

L'ultimo comma dell'articolo demanda al Ministro del tesoro di fissare tasso, condizioni e modalità riguardanti le anticipazioni.

L'articolo 3 prevede, ove l'ente locale non abbia curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del *deficit* di bilancio, la trasformazione, di ufficio, in mutui della Cassa o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, delle anticipazioni concesse dalla sezione.

Per tali prestiti è prevista *ope legis* la malleveria dello Stato, che cesserà in tutto o in parte con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'ente mutuatario.

L'articolo 4 prevede per le operazioni della sezione di che trattasi l'inammissibilità di sequestri, opposizioni od altri impedimenti.

La disposizione viene a statuire che nessun atto legale o amministrativo, ad opera di terzi creditori, potrà impedire che le somme dell'anticipazione raggiungano le casse comunali (o provinciali) per essere spese secondo la loro specifica destinazione.

L'articolo 5 conferisce al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti le necessarie facoltà di deliberare e concedere le anticipazioni in parola, comunicando al Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, alla prima successiva adunanza, i provvedimenti adottati.

L'articolo 6, nel demandare al Consiglio comunale o provinciale il compito di deliberare l'anticipazione, non prescrive il *quorum* speciale degli articoli 190 e 259 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. E ciò in considerazione della limitata portata dell'operazione rivolta ad anticipare all'ente una quota di quel mutuo a copertura del *deficit* economico già deliberato dal consiglio stesso, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Viene poi eliminato l'intervento dell'autorità di tutela nel pagamento dei mandati di somministrazione dell'anticipazione. Della erogazione delle somme secondo le disposizioni previste nell'articolo è direttamente e personalmente responsabile il tesoriere dell'ente.

L'ultimo comma dell'articolo è rivolto ad assicurare il recupero dei crediti della Cassa, per rate di ammortamento ed accessori, lasciati insoluti dall'ente beneficiario.

L'articolo 7 prevede l'esenzione, per le anticipazioni della sezione, della tassa di domanda di cui ai numeri 198 e 199 tabella A — testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 — nonché le esenzioni ed i privilegi vigenti per i mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali.

L'articolo 8 prevede che i finanziamenti della sezione autonoma per il credito a breve termine si attuino con fondi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti, fondi che potranno anche essere tratti dalle disponibilità derivanti dai mutui concessi, la cui effettiva erogazione avviene con una cadenza che permette appunto l'utilizzo delle giacenze nello intervallo dei pagamenti. I fondi di provvista saranno dalla Cassa accreditati in apposito conto corrente con la sezione. Limiti, modalità e condizioni delle operazioni di provvista, nonché saggi attivi e passivi del cennato conto corrente, saranno determinati con decreti del Ministro del tesoro.

L'articolo 9 prevede, infine, che gli utili della sezione autonoma siano devoluti inte-

ramente al fondo di riserva e che questo sia investito nei titoli indicati nell'articolo stesso.

Articolo 3: autorizza la sezione autonoma di credito a breve termine ad effettuare anticipazioni per i disavanzi economici relativi all'esercizio 1968, anche se sia già intervenuto il decreto autorizzativo del mutuo.

* * *

Il disegno di legge non si limita, peraltro, a predisporre gli strumenti per offrire agli enti locali la possibilità di reperire, con maggiore rapidità e migliori condizioni, i mezzi per far fronte alle spese correnti essenziali per il funzionamento dei servizi.

Al tempo stesso, esso reca delle norme volte ad agire su alcune delle cause di appesantimento delle gestioni e di espansione dei disavanzi, fonti di perturbamento dello equilibrio economico-finanziario dei bilanci dei comuni e delle province, in modo da iniziare quel processo di risanamento che appare tanto urgente ed indispensabile.

Articolo 4: intende porre fine ai ritardi che si sono di anno in anno sempre più generalizzati ed aggravati in ordine alla deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, con tutta una serie di conseguenze assai negative e pregiudizievoli, quali l'inevitabile ritardo dei mezzi straordinari di ripiano, il ricorso ad onerose operazioni di anticipazione, la irregolare, alterata ed insicura condotta stessa dell'azione amministrativa.

La norma in esame, a modifica dell'articolo 305 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale, pone con carattere di perentorietà dei precisi termini alle locali amministrazioni per l'approntamento e la deliberazione dei bilanci, rendendo automatico ed immediato, in caso di inerzia, l'intervento sostitutivo del prefetto il quale, a mezzo di apposito commissario, procederà alla stesura dello schema di bilancio sottoponendolo, poi, alla deliberazione dei competenti consigli. Solo nel caso che questi ultimi omettano di provvedere al riguardo, il prefetto si sostituirà anche per tale definitivo adempimento e si farà luogo allo scioglimento del consiglio, a norma di legge.

Alla esigenza della tempestiva deliberazione del bilancio si accompagna, correlativamente, quella di una sua pronta approvazione, donde la necessità di fissare anche un termine agli organi di controllo per l'esercizio delle loro attribuzioni.

Altra innovazione di rilievo, in quanto intesa a semplificare la procedura per la deliberazione dei bilanci, è rappresentata dalla disposizione in virtù della quale i bilanci dei comuni e delle province, anche se prevedono l'applicazione di eccedenze sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni, mutui, spese facoltative o vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, sono validamente deliberati con la presenza di metà dei consiglieri assegnati e col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Articolo 5: il personale degli enti locali in via di massima è di gran lunga esuberante rispetto alle effettive esigenze dei servizi.

Invero, sia l'aumento degli organici, sia soprattutto le assunzioni di personale avventizio, cottimista, giornaliero, eccetera, hanno assunto aspetti preoccupanti, tanto che in molti comuni la spesa per il personale supera, e di molto, il 100 per cento di tutte le entrate ordinarie.

Poiché tra le tante cause di espansione dei disavanzi economici degli enti locali è da annoverarsi anche la spesa per il personale, con la norma in esame si stabilisce che per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, le province, i comuni, i consorzi e le aziende municipalizzate che presentano disavanzo economico di bilancio non possono modificare gli organici del personale per accrescere il numero dei posti.

Per lo stesso periodo è fatto divieto agli enti e alle aziende di assumere, a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione, salvo che per la copertura dei posti vacanti in organico e ferme restando le intese intercorse con le organizzazioni sindacali in ordine alla sistemazione del personale avventizio.

Allo scopo di dare un più effettivo contenuto alla disposizione, si stabilisce che le assunzioni di personale effettuate in violazione di detto divieto sono nulle e che gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni a personale illegittimamente assunto sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

Articolo 6: secondo le norme vigenti, i bilanci delle province sono sottoposti all'approvazione delle giunte provinciali amministrative anche nel caso che il loro pareggio sia assicurato con un mutuo da autorizzarsi dal

Ministro dell'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

Tale sistema ha dato luogo, però, a notevoli inconvenienti non consentendo un esame organico e coerente dei bilanci provinciali, in quanto le proposte della Commissione centrale, limitate alla concessione del mutuo a ripiano, seguono alle determinazioni degli organi di controllo periferici che hanno già effettuato l'approvazione definitiva dei bilanci.

È apparso, perciò, opportuno stabilire che, analogamente a quanto avviene per i bilanci deficitari dei comuni capoluoghi di provincia, anche per le province sia demandata alla Commissione centrale per la finanza locale l'approvazione dei bilanci che non possono conseguire il pareggio economico nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze di cui all'articolo 306 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e successive modificazioni.

Articolo 7: le Aziende municipalizzate di trasporto sono quelle che, nella più ampia categoria delle aziende municipalizzate, per un complesso di cause economiche ed extra-economiche (dilatazione degli oneri salariali; difficoltà di scorrimento dei mezzi pubblici e conseguente rallentamento della velocità commerciale; oneri sociali, ecc.) segnano le più rilevanti perdite di esercizio.

Nel 1967 la perdita anzidetta ha toccato la cospicua cifra di 120 miliardi e le prospettive per il prossimo futuro sono purtroppo pessimistiche.

Gli enti municipalizzatori sono tenuti a ripianare tali ingenti perdite mediante l'assunzione di appositi mutui ordinari, ma ciò si è reso negli ultimi tempi estremamente difficile, spesso impossibile, sia perché, in generale, gli istituti di credito non sono propensi a concedere tali mutui a comuni e province, sia perché detti enti, quando hanno esaurito ogni disponibilità sui cespiti delegabili, non sono in grado di procurarsi sul mercato creditizio i necessari mezzi finanziari di copertura.

Si è ritenuto, quindi, opportuno stabilire che, per un triennio, le perdite di esercizio delle aziende municipalizzate di trasporto siano considerate, limitatamente peraltro al 50 per cento, quali spese correnti, anziché di carattere straordinario come indicato dall'articolo 2 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si da poterle inserire nel disavanzo economico dei bilanci degli enti municipalizzatori e coprirle col mutuo a ripiano del disavanzo stesso.

Per il residuo 50 per cento si dispone che il mutuo può essere concesso dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa stessa o da altro Istituto di credito senza le limitazioni di cui all'articolo 300 del testo unico 1934 della legge comunale e provinciale e con la garanzia dello Stato ove gli enti non abbiano cespiti delegabili.

Con l'ultimo comma, poi, si prevede l'estensione alle Aziende municipalizzate di cui trattasi della concessione del sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni.

Articolo 8: ancora nel settore delle aziende municipalizzate di trasporto, al fine di assicurare quanto più possibile l'equilibrio economico tra costi e ricavi, operando, in modo particolare, con criteri uniformi, sulle tariffe dei servizi stessi, è apparso opportuno stabilire che il Ministero dei trasporti, previa indagini sull'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, possa proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe di detti servizi.

Qualora gli enti interessati non accolgano l'invito o deliberino aumenti manifestamente inadeguati, il Ministero anzidetto provvede con proprio decreto alla determinazione delle tariffe.

* * *

Di notevole portata finanziaria sono le norme particolarmente dirette ad incrementare le entrate dei comuni e delle province, attraverso la devoluzione a favore dei comuni dell'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, di cui al decreto legge 9 novembre 1966, n. 913 e successive proroghe; l'aumento da un terzo a due quinti della compartecipazione delle province al gettito delle tasse automobilistiche; l'incremento del fondo per la concessione agli enti locali con bilancio deficitario di contributi in capitale; l'aumento delle quote di compartecipazione degli enti locali al gettito dell'imposta generale sull'entrata e la modifica dei criteri di ripartizione del tributo allo scopo di favorire gli enti con popolazione a minori capacità contributive; la compensazione, per il triennio 1967-1969, della perdita subita dai comuni per l'abolizione della imposta di consumo sul vino, nonché la attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti dell'addizionale speciale del 10 per cento sulla birra.

Articolo 9: dispone la soppressione del termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge

9 novembre 1966, n. 913, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 18 marzo 1968, n. 241. In sostanza l'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina avviene definitivo e verrà devoluto, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore dei comuni.

L'articolo stesso indica i criteri di ripartizione del gettito del tributo, per metà in proporzione diretta della popolazione residente in ciascun comune, in base ai dati del censimento ufficiale demografico, e l'altra metà in proporzione inversa del gettito di taluni tributi locali, allo scopo di favorire i comuni, la cui popolazione, presentando mediamente una minore capacità contributiva, è meno in grado di far fronte alle crescenti esigenze della vita comunitaria.

Il gettito che deriverà, a decorrere dal 1971, è di notevole consistenza, in quanto assicurerà ai comuni una cifra che può calcolarsi intorno ai 120 miliardi per il 1971 e che è destinata senz'altro ad aumentare col presumibile incremento del consumo della benzina.

Articolo 10: dispone che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 1971, l'assegnazione sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, venga elevata da un terzo a due quinti (e cioè dal 33,3 per cento circa al 40 per cento) del provento annuo delle tasse di circolazione da devolvere a favore delle province.

Tale aumento dell'assegnazione farà affluire al suddetto fondo, nell'anno 1971, una maggior somma di circa 15 miliardi, suscettibile di ulteriori incrementi negli anni successivi.

Articolo 11: sostituisce la lettera a) dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 420, riguardante l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970.

Il fondo istituito a tale scopo nel bilancio del Ministero dell'interno verrà quindi alimentato con una somma pari al 4 per cento del provento complessivo netto dell'IGE riscossa negli anni 1966 e 1967, anziché con il 6 per cento del solo incremento del provento complessivo netto dell'IGE riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960.

Non è possibile al momento determinare in modo dettagliato le positive conseguenze pratiche per i comuni e le province, in mancanza ovviamente dei dati relativi al gettito dell'IGE per gli anni 1968 e 1969.

Tuttavia, in via di larga approssimazione, la disposizione sostitutiva in esame dovrebbe far affluire al predetto fondo, nell'anno 1969, circa 50 miliardi di lire, in luogo dei 42 miliardi circa che dovrebbero essere devoluti al fondo stesso in base alla norma sostituenda, con una differenza in più, quindi, di circa 8 miliardi di lire.

Un incremento ancor maggiore dovrebbe verificarsi nell'anno 1970.

Articolo 12: è strettamente collegato con il precedente. Esso conferma, in primo luogo, l'impegno dello Stato di concedere, a decorrere dall'anno 1971 e senza limiti temporali, contributi a favore dei comuni e delle province per il pareggio del disavanzo economico dei loro bilanci.

Il fondo, da istituire annualmente a tal fine nel bilancio del Ministero dell'interno, sarà alimentato dalla quota del 4 per cento del provento netto dell'IGE riscossa nel terzo esercizio precedente, come per gli anni 1969 e 1970.

In secondo luogo, l'articolo in esame introduce dei criteri oggettivi per l'erogazione dei contributi.

Viene anzitutto stabilito che ai comuni spetteranno i tre quarti del fondo e alle province il restante quarto e che, inoltre, i contributi verranno ripartiti tra gli enti interessati sulla base di determinati coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Articolo 13: stabilisce nuovi criteri per la determinazione delle quote di compartecipazione al provento dell'IGE da parte dei comuni e delle province.

A partire dall'anno finanziario 1969, le quote dovranno essere determinate sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Per l'anno 1969, le quote sono fissate nella misura del 7,80 per cento per i comuni e del 2,60 per cento per le province, ed il relativo ammontare continuerà ad essere ripartito proporzionalmente in base alle rispettive popolazioni residenti.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 le predette quote verranno elevate al 9,40 per cento per i comuni e al 3,50 per cento per le province e saranno ripartite in base ai nuovi criteri indicati nell'articolo in esame, che sono gli stessi previsti per la ripartizione della quota dell'imposta di fabbricazione sulla benzina.

Con tale norma vengono superate le disposizioni contenute nell'articolo 4 della citata legge 28 marzo 1968, n. 420, valevoli per i soli anni 1969 e 1970, articolo che dall'ultimo comma della norma stessa viene esplicitamente abrogato.

Sensibili sono i vantaggi che deriveranno agli Enti locali in conseguenza della disposizione in esame: per il 1969, essi beneficeranno complessivamente di più di 23 miliardi (128 miliardi circa contro i 105 circa loro attribuibili ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 420 del 1968); per il 1970, il vantaggio è notevolmente superiore per effetto del previsto aumento delle quote di compartecipazione e può calcolarsi, presuntivamente, ma in misura sufficientemente fondata, in circa 58 miliardi (166 miliardi circa contro 108 miliardi circa attribuibili in base alle norme vigenti).

Articolo 14: si provvede a compensare i comuni, per il triennio 1967-1969, della perdita di entrate subita a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, disposta con la legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

L'onere del provvedimento, alla cui copertura provvede il successivo articolo 26, è, come per gli anni precedenti a decorrere dal 1962, di circa 18 miliardi annui.

Esso, però, può considerarsi dimezzato per il solo 1969, in quanto dal 1° gennaio dell'anno stesso i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti — come viene stabilito dai successivi articoli 15 e 16 — beneficeranno del gettito dell'addizionale speciale del 10 per cento aggiunta all'IGE sulla birra, valutata in circa 10 miliardi annui, gettito che, come dispone il primo comma dell'articolo in esame, dovrà computarsi ai fini della determinazione della effettiva integrazione a carico del bilancio dello Stato.

Il penultimo comma del presente articolo dichiara che viene a cessare l'obbligo per lo Stato di compensare la perdita di entrate suaccennata, l'obbligo sancito dall'articolo 8 della citata legge n. 1079 del 1959.

Articoli 15 e 16: con l'articolo 15 viene istituita per la birra a decorrere dal 1° gennaio 1969 un'addizionale speciale del 10 per cento, in aggiunta alla vigente imposta generale sull'entrata.

L'addizionale in parola si liquida:

a) per il prodotto nazionale, su un prezzo medio all'ingrosso fissato, ai fini dell'IGE, dal Ministro delle finanze;

b) per il prodotto di provenienza estera, in base al valore ufficiale determinato, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Il provento della citata addizionale speciale — il cui gettito, come si è detto, si aggirerà presumibilmente sui 10 miliardi annui — affuirà ad apposito capitolo del bilancio erariale e verrà destinato esclusivamente ai comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, fra i quali verrà ripartito in base alle disposizioni contenute nel successivo articolo 16.

Articolo 17: consente ai comuni e alle province di rilasciare delegazioni sull'intero gettito delle varie imposte indicate nell'articolo medesimo, per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza.

Articolo 18: autorizza il Ministero del tesoro a concedere a favore dei comuni e delle province la garanzia dello Stato sul restante 20 per cento dei mutui autorizzati per l'integrazione dei bilanci relativi agli anni indicati nella norma stessa.

* * *

Vengono, inoltre, previste disposizioni in materia di imposte comunali di consumo al fine di attuare un'uniforme imposizione su piano nazionale, pur tenuto conto di particolari situazioni locali, nonché norme sulla classificazione del bestiame bovino, sulle evasioni fiscali e sulle esenzioni per la costruzione di case economiche e popolari.

Articoli 19 e 20: nell'intento di attuare una uniforme imposizione su piano nazionale, riserva esclusivamente al Ministero delle finanze, in luogo delle apposite commissioni provinciali previste dall'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il compito di classificare e qualificare i generi imponibili, nonché di determinare i valori medi, sulla base dei prezzi al minuto correnti nel precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Tali valori potranno essere differenziati, su motivata proposta dei Comitati provinciali dei prezzi, in relazione a particolari situazioni locali.

Il successivo articolo 20 detta le modalità pratiche per la prima attuazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo precedente.

Articolo 21: sostituisce l'articolo 1 della recente legge 21 novembre 1966, n. 1045, che ha modificato talune norme relative all'imposta di consumo e all'imposta generale sull'entrata sulle carni.

Giova a tal riguardo precisare che esistono attualmente tre diverse classificazioni del bestiame bovino e cioè:

a) quella dettata dalla circolare dell'11 febbraio 1953, n. 11, dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità, che definisce « vitello » il bovino maschio o femmina con tutti i denti incisivi da latte fino al peso vivo di chilogrammi 180, con eccezione per le razze prevalentemente da carne: Chianina e derivate, con prevalenti caratteri della Chianina, Perugina, Marchigiana, Romagnola, Simenthal e Piemontese, per le quali il limite massimo del peso vivo è elevato a chilogrammi 230;

b) quella ripresa dalla legge 21 novembre 1966, n. 1045, e basata sui criteri stabiliti dagli articoli 18 e 19 del regolamento per la riscossione dell'imposta di consumo di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e che distingue tra « vitelli sopra l'anno » e « vitelli sotto l'anno », comprendendo, fra i primi, i bovini senza distinzione di sesso, i quali abbiano perduto uno o due incisivi da latte ovvero che, pur non avendo perduto alcun incisivo da latte, pesino, vivi, più di chilogrammi 180 e non più di chilogrammi 280 e comprendendo, tra i secondi, i bovini, senza distinzione di sesso, che abbiano tutti gli incisivi da latte purché, vivi, non pesino più di chilogrammi 180;

c) quella dettata dal regolamento comunitario n. 14/64 relativo alla attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che all'allegato I, sezione a), definisce « vitelli » gli animali vivi della specie bovina, il cui peso vivo è inferiore od uguale a 220 chili e che hanno ancora la dentizione da latte.

A quest'ultima definizione sono assoggettati sin dal novembre 1964, gli animali bovini importati, ai fini dell'applicazione degli oneri doganali e, in pratica, del dazio doganale e dell'eventuale prelievo.

In tale situazione, appare evidente la notevole confusione che si è venuta a ingenerare nel settore, soprattutto ove si consideri che ad animali e relative carni della stessa specie possono venir applicati tre diversi criteri di classifica, poiché agli effetti mercantili ed anonari permangono le norme di cui alla legge 4 aprile 1964, n. 171, che si basano sui criteri indicati dalla predetta circolare ACIS del-

l'11 febbraio 1953, agli effetti dell'imposta di consumo e dell'IGE vengono riprese quelle del regolamento di cui al precitato regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e, infine, agli effetti doganali valgono le norme di cui al regolamento comunitario 14/64, recepito nella legislazione nazionale con decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1014, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 28.

Con l'articolo 21 in esame si adotta quest'ultima classificazione, la quale è da preferire sia per la sua semplicità e conseguente facilità di applicazione, sia perché assicura eguaglianza di trattamento tributario fra le carni di provenienza estera e quelle di produzione nazionale, tenuto anche conto del fatto che le altre classificazioni, le quali distinguono i vitelli dai vitelloni, ovvero i vitelli sotto l'anno da quelli sopra l'anno, si prestano a favorire le carni di provenienza estera.

Infatti, le carni di vitellone o di vitello sopra l'anno importate potrebbero facilmente essere sottratte al pagamento dell'imposta di consumo ad esse pertinente in quanto, trattandosi di carni rosse, anche con il controllo doganale più scrupoloso, è ben difficile stabilire se un quarto anteriore o posteriore appartenga ad un bovino che aveva o meno gli incisivi permanenti.

Per quanto attiene alle aliquote, viene confermata quella del 7 per cento del valore per i vitelli; viene eliminata quella del 5 per cento già prevista dalla ripetuta legge n. 1045 del 1966 per i vitelli sopra l'anno e viene stabilita un'unica aliquota del 4,30 per cento (sostitutiva dell'attuale aliquota del 4 per cento) riguardante tutti gli altri bovini che non siano classificabili vitelli. Tali aliquote consentiranno ai comuni di recuperare integralmente il minor provento ad essi derivante dalla riduzione dell'aliquota relativa al pollame, disposta dall'articolo 2 della stessa legge n. 1045.

Infine, con l'ultimo comma dell'articolo 21 in esame viene soppresso l'anacronistico sistema di tassazione del bestiame « a capo ».

Ciò varrà ad eliminare quelle residue spequazioni di trattamento tributario determinate appunto dal troppo semplicistico sistema di tassazione anzidetto.

Articolo 22: realizza l'auspicata uniformità di classificazione dei suddetti animali anche agli effetti sanitari.

Articolo 23: sostituisce l'articolo 63 del citato testo unico per la finanza locale delimitando la sfera di competenza dell'autorità amministrativa alla materia delle trasgressioni verbalizzate come contravvenzionali, e riservando all'autorità giudiziaria l'esclusiva competenza in materia di evasioni tributarie verbalizzate come fraudolente.

Inoltre tale articolo fissa opportunamente il termine di 30 giorni dalla compilazione del verbale per la definizione amministrativa delle contravvenzioni.

Articolo 24: pone il termine di scadenza delle vigenti esenzioni per la costruzione di case economiche e popolari, nella considerazione che entro l'anno 1973 il settore dovrebbe normalizzarsi.

* * *

Le disposizioni finanziarie riguardano la deroga al disposto del primo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché la indicazione dei mezzi di copertura degli oneri recati dal provvedimento.

Articolo 25: prevede una deroga al disposto del primo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, allo scopo di mantenere in bilancio, oltre i termini di perenzione ivi previsti, gli stanziamenti occorrenti per l'erogazione agli enti locali di contributi e quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Articolo 26: riguarda i mezzi di copertura degli oneri relativi all'anno finanziario 1968 (lire 44 miliardi) mediante accantonamento sul fondo globale da costituirsi con il provvedimento di variazione al bilancio ed all'anno finanziario 1969 (lire 31 miliardi) con utilizzo, per un corrispondente importo, dell'accantonamento riportato nel fondo globale per lo esercizio stesso, per quanto riguarda gli oneri relativi al provvedimento per la terza tappa del MEC.

DISEGNO DI LEGGE

(Disposizioni in materia di credito ai Comuni ed alle Province)

ART. 1.

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

TITOLO I. — ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI CARTELLE.

Art. 1. — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a fare prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'Ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2. — La facoltà di emissione delle cartelle di cui all'articolo precedente è data e regolata mediante decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi dell'articolo 5 successivo.

I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su

questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro del tesoro su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse a favore della Cassa depositi e prestiti;

c) il saggio d'interesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in misura pari a quella determinata a favore della Cassa depositi e prestiti.

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

Art. 4. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

TITOLO II. — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI CARTELLE.

Art. 6. — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2.

TITOLO III. — DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE. CARTELLE ORDINARIE.

Art. 7. — Le cartelle fruttano l'interesse netto — esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri — stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati, sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.

Art. 8. — Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, meno l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorre, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonché gli enti morali sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte

le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 9. — In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può in loro sostituzione rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

ART. 2.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

Art. 1. — È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta, spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni.

Art. 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro

durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3. — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del *deficit* di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

Art. 4. — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Art. 5. — Nei limiti e alle condizioni stabilite come al precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporre anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa alla Sezione autonoma per il credito a breve termine per il tramite della autorità tutoria competente, corredata dalla deliberazione di cui all'articolo seguente.

Art. 6. — Il consiglio comunale e provinciale delibera l'anticipazione da richiedere

senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e norme corrispondenti degli ordinamenti degli enti locali nelle regioni a statuto speciale.

Il consiglio comunale e provinciale può deliberare la anticipazione da richiedere con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo; i fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese, agli aventi diritto o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del Regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che l'erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

È fatto salvo il recupero in ogni caso sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Art. 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali.

Art. 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo può utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreti, registrati

alla Corte dei conti, determina i limiti, le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonché i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Art. 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione è destinato alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge.

ART. 3.

Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazioni sulla base del decreto che autorizza l'assunzione del prestito a copertura del disavanzo stesso.

(Disposizioni straordinarie in materia di finanza locale)

ART. 4.

L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato al 15 novembre dell'anno precedente.

Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province anche se prevede l'applicazione di eccedenze sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni, mutui, spese facoltative e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, deve essere deliberato dai rispettivi con-

sigli con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati ai comuni ed alle province.

La relativa deliberazione deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Trascorso il termine di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 novembre, il prefetto per mezzo di commissario predispone d'ufficio il bilancio sottoponendolo ai competenti consigli comunali e provinciali ed assegnando ai medesimi il termine massimo di trenta giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

Decorso infruttuosamente detto termine il prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

Le giunte provinciali amministrative devono esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della Commissione centrale per la finanza locale il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'Organo tutorio provinciale, che deve essere espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salve le proroghe necessarie alla Commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile ».

ART. 5.

Per 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere modificati gli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate che presentino disavanzo economico di bilancio.

Per lo stesso periodo è fatto altresì divieto agli enti e alle aziende indicati nel primo comma di assumere a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata personale di ogni qualifica e mansione, salvo che per la copertura, secondo le norme vigenti, di posti di organico vacanti.

Le assunzioni di personale in violazione del predetto divieto sono nulle. Gli amministratori o i segretari comunali e provinciali non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo. Gli amministratori e i segretari che, ciò nonostante, abbiano emesso i titoli di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910. n. 639 e con la procedura ivi stabilita.

ART. 6.

I bilanci delle amministrazioni provinciali che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non possono conseguire il pareggio economico vengono approvati secondo le norme previste per i bilanci dei comuni capoluoghi che si trovino nelle stesse condizioni innanzi indicate. Le norme medesime si applicano, altresì, per l'approvazione delle deliberazioni concernenti variazioni al bilancio o assunzione di mutui.

ART. 7.

Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, nella misura del cinquanta per cento, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori e provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa stessa o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro del tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 17.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

Alle aziende municipalizzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1930, n. 1822, e successive modificazioni.

ART. 8.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province,

approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di mancata ratifica il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di trenta giorni, la precedente deliberazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica perché la tariffa risulta manifestamente inadeguata, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

(Provvidenze a favore dei comuni e delle province)

ART. 9.

Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore dei comuni.

La ripartizione viene effettuata:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze, d'intesa con quello del tesoro.

Le somme devolute ai comuni ai sensi del 2° comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

ART. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.

ART. 11.

Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

ART. 12.

A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione dei precedenti comma si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dello interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro dell'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'importo complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

ART. 13.

Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono determinate a partire dall'anno finanziario 1969 sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamente, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono così ripartite:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni per i comuni e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

ART. 14.

A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 e, limitatamente all'anno 1969, all'addizionale speciale di cui all'articolo 16 della presente legge.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti comma valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo, viene a cessare lo obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

ART. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, per le vendite della birra, effettuate nei confronti di chiunque, da parte dei produttori, è dovuta, in occasione del pagamento dell'imposta generale sull'entrata istituita con il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940,

n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni, una addizionale speciale nella misura del 10 per cento del valore.

Per la birra di provenienza estera la detta addizionale speciale è dovuta dall'importatore, ugualmente nella misura del 10 per cento del valore, per il fatto obiettivo della importazione. L'addizionale speciale si liquida, per la birra di produzione nazionale, sulla base del prezzo medio all'ingrosso fissato dal Ministro delle finanze ai fini dell'imposta generale sull'entrata, e, per quella di provenienza estera, sulla base del valore ufficiale determinato a norma dell'articolo 18, ultimo comma, del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'addizionale di cui al precedente comma si corrisponde insieme all'imposta generale sull'entrata stabilita per la birra dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'addizionale straordinaria istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162.

Il provento dell'addizionale speciale istituita con il presente articolo è riservato esclusivamente all'erario dello Stato ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per provvedere, nei confronti dei comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, all'integrazione di cui al primo comma del successivo articolo a compensazione del cessato gettito dell'imposta di consumo sul vino.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal primo e secondo comma del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348 e successive modificazioni.

ART. 16.

Il provento dell'addizionale speciale di cui al precedente articolo è ripartito tra i comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti a decorrere dall'esercizio 1969 in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato, si provvede

annualmente, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su apertura di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

ART. 17.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche di loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sul provento dell'addizionale speciale di cui al precedente articolo, sulla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, e sulla relativa addizionale provinciale.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio e lungo termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sugli anzidetti cespiti tributari.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie dei predetti enti ed istituti finanziari.

ART. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo deliberato dal consiglio comunale o provinciale dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non hanno potuto o non possono contrarre per intero i relativi mutui.

I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonché al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Ai mutui di cui al precedente articolo, non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

ART. 19.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

ART. 20.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi di cui al precedente articolo 19 debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 19. In base a tale decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

ART. 21.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni. la classifi-

cazione degli animali della specie bovina è la seguente:

vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

bovini: altri animali vivi della specie bovina.

Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione "a capo".

ART. 22.

La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per i bovini: vitello, bovino adulto ».

ART. 23.

L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco.

Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo, il sindaco lo invia all'autorità giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorità giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico.

Quando il processo verbale si riferisce a contravvenzioni deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione.

Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria ».

ART. 24.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'arti-

colo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari ultimate entro il 31 dicembre 1973.

(Disposizioni finanziarie)

ART. 25.

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonché di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.

ART. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 44 miliardi per l'anno finanziario 1968 e lire 31 miliardi per l'anno finanziario 1969 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968 e 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.